

MODALITA' APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

DECORRENZA: AGOSTO 2019

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ISTRUTTORIA

Alla domanda, oltre ai documenti previsti dal regolamento in oggetto, per l'effettuazione dell'istruttoria devono essere allegati:

- I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore a € 6.000,00 ai sensi della D.G.R. N. 10/881 del 12/01/2015 prorogata con deliberazione n. 16-6411 del 26.01.2018;
- Dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti (ai sensi art. 433 c.c.) che possono intervenire; in caso di esistenza di tali parenti occorrerà dimostrare di aver esperito tutti i tentativi per ottenere dagli stessi la corresponsione degli alimenti.
N.B.: Se l'utente non intende richiedere la compartecipazione di detti parenti il servizio non procede all'erogazione del contributo, salvo casi di comprovata e particolare gravità;
- Estratto conto patrimonio mobiliare relativo agli ultimi tre mesi;
- Eventuale documentazione attestante la perdita del lavoro;
- Autocertificazione di ciascun componente abile al lavoro attestante il proprio percorso di ricerca attiva del lavoro negli ultimi tre mesi. L'autocertificazione è soggetta a riscontro presso il Centro Per l'Impiego (C.P.I.);
- Documentazione attestante la verifica dei requisiti o l'avvenuta presentazione della domanda di misure nazionali di sostegno al reddito (ad es. R.E.I, R.d.C) per gli aventi diritto nonché il contatto con I.N.P.S., C.P.I., Comune di residenza per verificare l'effettivo accesso alle misure previste da altri Enti (assegni, bonus vari, social card, cassa integrazione, indennità disoccupazione...).

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Dal mese di agosto '19:

- l'importo del minimo vitale nei confronti delle persone con età pari o superiore ai 65 anni viene determinato pari ad € 513,00, come da tabella allegata A1;
- i coefficienti da utilizzare per la determinazione del minimo vitale sono quelli di cui al sotto riportato prospetto:

| Componente del nucleo | Coefficiente per il minimo vitale |
|--------------------------------|--|
| Intestatario scheda anagrafica | 100 |
| Coniuge a carico | 50 |
| Terzo o ulteriore beneficiario | 25 |

- l'importo del minimo vitale viene ridotto del 30 % nei confronti di coloro che appartengono ad una delle seguenti tipologie di destinatari, fatte salve le situazioni particolarmente gravi senza parenti che vi provvedano da valutarsi da parte del servizio sociale:
 - persone sole o in coppia, di età compresa tra i 60 e i 65 anni, privi di discendenti;
 - persone con invalidità superiore al 66% (riconosciuta prima del 1992) o pari e/o superiore al 74% (riconosciuta dopo il 1992);
 - persone in carico al servizio sociale, con programma terapeutico certificato dal DSM.

Modalità di calcolo

L'entità del contributo è pari alla differenza tra il minimo vitale ed il reddito, fiscalmente rilevabile e non, accertato, da cui viene dedotto l'importo pagato per l'eventuale canone di locazione fino ad un massimale di € 131,00; per i canoni di affitto superiori a tale massimale può considerarsi una quota aggiuntiva pari al 50% della differenza tra quota reale del canone e massimale per un importo totale non superiore ad € 231,00.

Motivi di esclusione

Oltre alle cause previste vengono individuati i seguenti ulteriori motivi di esclusione:

- Il possesso, da parte del nucleo richiedente, di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni per un valore complessivo superiore ad € 3.000,00;
- Il non aver richiesto, pur avendone i requisiti, misure nazionali di sostegno al reddito (R.E.I., R.d.C), pensioni, maggiorazioni, indennità, sussidi per l'affitto ovvero altre possibili utilità;
- La mancanza di collaborazione con l'operatore nonché l'assunzione di atteggiamenti minacciosi ed offensivi nei confronti dell'operatore stesso;
- L'assenza di modifiche significative nella situazione dovuta al comportamento non costruttivo dell'utente, nonostante l'erogazione nel tempo di contributi economici, come attestato dalla documentazione in possesso al servizio.

DETERMINAZIONE MINIMO ALIMENTARE

Nella determinazione del minimo alimentare, a decorrere dal mese di agosto 2019, come indicato nella tabella A1, occorrerà tener conto dei seguenti nuovi criteri:

- Limitare l'erogazione del minimo alimentare esclusivamente ai componenti minorenni del nucleo, per n. 2 mesi su base annua, prorogabili su specifico progetto dell'operatore;
- Il contributo potrà essere incrementato conteggiando anche gli adulti e l'affitto per le seguenti tipologie:
 - Famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine per eventi gravi. Madri e/o padri con figli minori riconosciuti dal solo genitore richiedente, in carenza/assenza di sostegno parentale;
 - Donne sole in stato di gravidanza (per 2 mesi precedenti e 10 successivi al parto, o dal momento di certificazione di gravidanza a rischio) prive di sostegno parentale;
 - Giovani con età 18-21, in carico al servizio sociale da minori, inseriti in struttura/affidamento familiare e con progetto di autonomizzazione;
 - Persone con modalità di vita marginali con progetto concordato di reinserimento sociale;

- Persone con invalidità tra 67% e 74% (riconosciuta dopo il 1992).

DETERMINAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA ECCEZIONALE

Dal mese di agosto 2019 si ristabilisce un massimale di € 1.000,00 annuali per spese condominiali e/o utenze essenziali (acqua, metano, energia elettrica, etc.) con la finalità di mantenimento dell'abitazione, legando l'erogazione, di norma, al pagamento diretto delle spese.

In linea di massima, costituisce motivo di esclusione un reddito superiore al limite di reddito previdenziale preso a riferimento per la concessione della pensione sociale INPS al coniuge, che per l'anno 2019 è pari a 11.908,00 euro, corrispondenti a 916,00 euro mensili).

DETERMINAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA PER BISOGNI SPECIFICI

A decorrere dal mese di agosto 2019 si ripristinano i criteri già individuati con deliberazione n. 32 del 30.11.1986 dell'Assemblea Generale dell'U.S.S.L. 66.

COMMISSIONE ECONOMICA

A decorrere dal mese di agosto 2019 viene istituita stabilmente la Commissione di valutazione, composta da Responsabile del Servizio Territoriale, il Referente dell'Ufficio Unico R.E.I. e un assistente sociale del territorio a turno, che mensilmente si riunisce dopo il giorno 17 e valuta le proposte di assistenza economica presentate nel mese di riferimento, stilando alla fine di ogni seduta apposito verbale.

INDICAZIONI FINALI PER GLI OPERATORI

- Per tutte le assistenze economiche il valore percentuale erogabile potrà essere modulato a seconda delle tappe fissate nel progetto – contratto concordato con il richiedente e puntualmente verificate dal servizio sociale.
- In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dal regolamento e per le quali occorre provvedere, in deroga alle norme ivi previste, oppure in caso di fattispecie non disciplinate espressamente dal regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso, la succitata Commissione economica formulerà una richiesta di parere da sottoporre al Direttore del Consorzio per il rilascio di specifica autorizzazione all'intervento proposto.
- In fase di istruttoria andranno avviati opportuni contatti con le associazioni di volontariato locali impegnate in programmi di aiuto alimentare ed economico (ad es. Caritas ecc.) per individuare possibili sinergie ed evitare duplicazioni di interventi.